

Principali interventi in materia previdenziale previsti dalla manovra

OGGI	DOMANI	NOTE																	
<p>Pensionamento di anzianità (da oggi pensione anticipata)</p>	<p>40 anni di contributi (più, a regime, 1 anno e 3 mesi di finestra) o quota 96 con almeno 60 anni di età anagrafica (più un anno di finestra). Dal 2013 era prevista quota 97 con almeno 61 anni di età.</p>	<p style="text-align: center;">Uomini</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Età contributiva Anzianità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>42 anni e 1 mese</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>42 anni e 2 mesi</td> </tr> <tr> <td>dal 2014</td> <td>42 anni e 3 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Senza Finestre</p> <p style="text-align: center;">Donne</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Età contributiva Anzianità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>41 anni e 1 mese</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>41 anni e 2 mesi</td> </tr> <tr> <td>dal 2014</td> <td>41 anni e 3 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Senza Finestre</p> <p>Tale possibilità di pensionamento anticipato è comunque soggetta ad una penalizzazione - sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive ante 2012 - del 2% per ogni anno di anticipo rispetto all'età anagrafica di 62 anni.</p> <p>Abolito il sistema delle quote.</p>	Anno	Età contributiva Anzianità	2012	42 anni e 1 mese	2013	42 anni e 2 mesi	dal 2014	42 anni e 3 mesi	Anno	Età contributiva Anzianità	2012	41 anni e 1 mese	2013	41 anni e 2 mesi	dal 2014	41 anni e 3 mesi	<p>Resta in vigore la norma sull'adeguamento dal 2013 dei requisiti contributivi all'aumento della speranza di vita.</p> <p>Resta ferma la normativa previdenziale fino ad ora vigente per i lavoratori che maturino i requisiti di accesso attualmente previsti entro il 31/12/2011, a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione o dalla cessazione del rapporto di lavoro entro tale data.</p>
Anno	Età contributiva Anzianità																		
2012	42 anni e 1 mese																		
2013	42 anni e 2 mesi																		
dal 2014	42 anni e 3 mesi																		
Anno	Età contributiva Anzianità																		
2012	41 anni e 1 mese																		
2013	41 anni e 2 mesi																		
dal 2014	41 anni e 3 mesi																		
<p>Pensionamento di Vecchiaia</p>	<p>Uomini e donne settore pubblico: 65 anni più un anno di finestra Donne: 60 anni più un anno di finestra</p> <p style="text-align: center;">Donne Settore Privato</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Età pensionabile Vecchiaia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>62 anni</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>63 anni e 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>65 anni</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>66 anni</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Senza Finestre</p>	Anno	Età pensionabile Vecchiaia	2012	62 anni	2014	63 anni e 6 mesi	2016	65 anni	2018	66 anni	<p>Resta in vigore la norma sull'adeguamento dal 2013 dell'età pensionabile all'aumento della speranza di vita.</p> <p>Resta ferma la normativa previdenziale fino ad ora vigente per i lavoratori che maturino i requisiti di accesso attualmente previsti entro il 31/12/2011, a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione o dalla cessazione del rapporto di lavoro entro tale data.</p>							
Anno	Età pensionabile Vecchiaia																		
2012	62 anni																		
2014	63 anni e 6 mesi																		
2016	65 anni																		
2018	66 anni																		
<p>Metodo di Calcolo</p>	<p>Dal 1° gennaio 2012 contributivo per tutti (fermo restando il sistema previgente per la parte di pensione calcolata sugli anni precedenti al 2012). È a tal fine eliminato ogni vincolo per la totalizzazione dei periodi contributivi in gestioni diverse.</p>	<p>Nel 2021 in ogni caso l'età di pensionamento non potrà essere inferiore a 67 anni (c.9 art.24)</p>																	

Coefficienti di Trasformazione

Per incentivare la permanenza al lavoro fino a 70 anni di età vengono previsti ed introdotti coefficienti di trasformazione relativi alle età **da 65 a 70 anni**. Dal 2019 la **revisione dei coefficienti** avverrà con cadenza biennale contro l'attuale cadenza triennale prevista.

Totalizzazioni

Viene **eliminato ogni vincolo per totalizzare** i periodi contributivi versati in gestioni diverse. Prima bisognava aver versato per almeno 3 anni nella stessa gestione per accedere alla totalizzazione.

Indicizzazione

FASCIA	OGGI	DOMANI BIENNIO 2012-2013
Fino a 2 volte il trattamento minimo	100% indicizzazione	100% indicizzazione
Da 2 a 3 volte il minimo	100% indicizzazione	Bloccata (salvo concederla per la parte di trattamento entro 2 volte il minimo)
Da 3 a 5 volte il trattamento minimo	90% indicizzazione	Bloccata (salvo concederla per la parte di trattamento entro 2 volte il minimo)
Oltre 5 volte il trattamento minimo	Bloccata fatto salvo il riconoscimento del 70% dell'indicizzazione per la fascia delle stesse che va da 1 a 3 volte il minimo	Bloccata (salvo concederla per la parte di trattamento entro 2 volte il minimo)

Il Trattamento minimo quest'anno è pari a circa 467 euro

Adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita

Dal 2013 resta confermato l'aggancio automatico dei requisiti all'incremento della **speranza di vita** certificato dall'ISTAT. Nel 2013, in sede di prima determinazione, l'incremento sarà di tre mesi. La novità della nuova manovra economica è che dal 2019 tale adeguamento – che il DL n. 78/2010 e successive modificazioni aveva previsto come triennale – **diventerà biennale**. Ogni due anni quindi i requisiti di età e di contribuzione verranno aggiornati in base all'andamento della speranza di vita certificato dall'ISTAT per il biennio precedente.

Esenzioni

Da queste nuove disposizioni sono esentati alcuni lavoratori ai quali continuerà ad applicarsi la normativa previgente:

- lavoratori che maturano i requisiti previsti dalla normativa attualmente vigente **entro il 31 dicembre 2011**
- **lavoratrici che avevano optato per il regime contributivo** ai fini del pensionamento con requisiti ridotti (sperimentazione fino al 2015 introdotta dalla Legge n. 243/2004)
- lavoratori – fino ad un massimo di 50.000 unità – collocati in **mobilità o mobilità lunga** in forza di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011, titolari di prestazione a carico dei **fondi di solidarietà di settore**, in **contribuzione volontaria o in esonero** ex art. 72 c.1 D.L. n. 112/2008

Lavori usuranti

La normativa previgente prevedeva che dal 2013 i lavoratori considerati usurati potessero accedere al pensionamento con un'età anagrafica ridotta di **3 anni ed una quota ridotta di 3 unità rispetto** al regime generale. In forza delle modifiche apportate dalla manovra il beneficio che ai suddetti lavoratori verrà concesso sarà soltanto quello di poter accedere alla pensione **secondo il vecchio sistema delle quote** previste per il pensionamento di anzianità dalla normativa fino ad ora vigente, **senza altri anticipi**. Tali quote sono inoltre aumentate di due anni e di due unità per i lavoratori notturni ai sensi del d.lgs n. 67/2011 che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71, e di un anno e di una unità per quelli che svolgono tali attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Armonizzazioni

La manovra prevede un percorso di **armonizzazione di alcune gestioni previdenziali speciali** al funzionamento dell'assicurazione generale obbligatoria. Con successivo provvedimento interministeriale i requisiti speciali per l'accesso al pensionamento previsti attualmente per i lavoratori di **miniere, delle forze di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e delle Ferrovie dello Stato** dovranno essere ricondotti ai requisiti previsti per la generalità dell'ordinamento previdenziale.

Contributo di Solidarietà

A carico degli iscritti e dei pensionati dei **Fondi Speciali INPS (Elettrici, Telefonici, INPDAL, Trasporti, Volo)** è istituito un contributo di solidarietà che varia dallo 0,3% all'1% per un periodo di 5 anni (2012-2017). A tale contributo non saranno assoggettate le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

Gestioni Previdenziali Lavoratori Autonomi

Le aliquote contributive a carico di **commercianti ed artigiani** iscritti alle relative gestioni INPS saranno incrementate dal 1 gennaio 2012 di uno 0,3% ogni anno fino a raggiungere il 22% di contribuzione.

Enti Previdenziali

Vengono soppressi **INPDAP ed ENPALS** le cui funzioni saranno assorbite dall'INPS. Decadono i relativi CIV ma il CIV dell'INPS viene aumentato di 6 unità. La carica del Presidente attuale dell'INPS è prorogata fino al 31 dicembre 2014.